

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI
DELLE LL.G. DEL C.S.LL.PP. SU ALCUNI PONTI CITTADINI**

CIG A02D76B998

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente delegato, Ing. Amerigo Strozzi, nato ad Avellino il 1 agosto 1969, domiciliato per la carica in Torino, p.zza San Giovanni 5 – 10122 Torino, e la società Sintecna s.r.l., con sede in c.so Massimo d'Azeglio 118 – 10126 Torino, Partita I.V.A. 02439140019, qui rappresentata dal Prof. Ing. Giuseppe MANCINI, nato a Pizzo (CZ), il 1 gennaio 1947

in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. DD 7178 del 1 dicembre 2023 e n. DD 59 del 8 gennaio 2024, che qui si intendono integralmente richiamate;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida alla società suindicata, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e della sezione IV dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico professionale per la verifica ai sensi delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 10 giugno 2022 dei seguenti ponti cittadini:
 - ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in corrispondenza di c.so Giulio Cesare
 - ponte Sassi sul Po in corrispondenza di c.so Belgio
 - ponte Duca degli Abruzzi sulla Dora in corrispondenza di via Cigna
2. L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50 - comma 1, lett. b) e 36, comma 2 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, in quanto l'affidatario è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ex art. 38 del medesimo allegato e di adeguato curriculum conservato agli atti del Servizio, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

3. L'affidatario dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, pena la revoca dell'affidamento de quo in caso di false dichiarazioni, la propria compatibilità allo svolgimento dell'attività di verifica ai sensi dell'articolo 42 - comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 34 - comma 3 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – DIRETTIVE, PRESCRIZIONI, TERMINI

1. L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 36/2023, comporta più nello specifico le seguenti attività:
 - valutazione di Livello 4 ai sensi delle LL.G. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - progetto di fattibilità tecnica economica degli interventi strutturali comprensivo di computo metrico estimativo.
2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Ing. Amerigo Strozzi, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.
3. Le attività sopra indicate dovranno essere effettuate nel periodo intercorrente tra la stipula del presente contratto ed il **30 novembre 2024**; è prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna prevista dei report semestrali o per la conclusione delle attività pattuite qualora la responsabilità sia imputabile all'affidatario, ed in ogni caso non superiore al 10% dell'importo della prestazione medesima, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 11.
4. In funzione dell'andamento della prestazione il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla scadenza del servizio.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La redazione dei documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

Art. 4 – GARANZIE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 - comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione della comprovata professionalità dell'Affidatario e della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per le attività di cui all'art. 2 è pari ad **€ 127.000,00** oltre contributi previdenziali ed I.V.A..
2. L'importo di cui sopra sarà corrisposto all'affidatario, ad avvenuta validazione da parte del Responsabile Unico di Progetto, in un'unica soluzione alla consegna della documentazione di verifica prodotta per tutti i tre ponti in oggetto.
3. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo sopra indicato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.
4. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125 - comma 1 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi conformemente all'allegato A del DM 31/2018; in tal caso l'importo della prestazione cui sopra sarà corrisposto ad ultimazione della prestazione effettuata dopo aver dedotto quanto erogato a titolo di anticipazione.
5. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
7. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei

3

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi a disposizione della Città

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4 ,10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 ‰, che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.
2. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP;
 - nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP (qualora siano state previste al precedente art. 4);
3. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 4.
 4. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
 5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
 6. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
 7. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per

l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 10 (recesso), Art. 11 (risoluzione del contratto), Art. 12 (controversie e foro competente), Art. 14 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente), Art. 13 (spese contrattuali, imposte e tasse).

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI

Il Dirigente
Ing. Amerigo Strozzi

L'Affidatario
Sintecna s.r.l.
Prof. Ing. Giuseppe MANCINI